



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 17 del registro generale delle Ordinanze del 12-04-2021

N. 3 del registro di settore

ORDINANZA DEL SINDACO

**MISURE DI CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA ADOTTARE
FINO AL 30/04/2021 MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 77 DEL 01-10-2020.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020 il progetto di "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155, approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012 con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2021; il Comune di Noventa Padovana risulta inserito nell'agglomerato ora denominato

“IT0519 Agglomerato Padova”;

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Noventa Padovana risultava inserito nell'agglomerato “IT0510 Agglomerato Padova”, e che la condanna della Corte di Giustizia Europea per il PM10 riguarda i Comuni ricadenti nell'Agglomerato di questa zonizzazione;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il: “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. Le misure temporanee ed omogenee previste dall'Accordo si attivano in base al livello di allerta raggiunto: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, comunicato da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali;

PRESO ATTO di:

- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto (C.I.S.) fornite negli incontri del 06/09/2018, del 05/09/2019, del 26/09/2019 relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale nonché degli esiti dell'incontro del 17/09/2020 del Tavolo Tecnico Zonale “IT0510 Agglomerato Padova” che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni dell'agglomerato;
- quanto comunicato nelle sedute del C.I.S. del 09/07/2020 e del 11/08/2020 ovvero che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso nel territorio nazionale, le Regioni, firmatarie dell'Accordo di Bacino Padano, hanno trovato un'intesa nel

posticipare l'estensione della limitazione ai veicoli EURO 4 a gasolio già a partire dal livello di nessuna allerta - verde (misura prevista dall'Accordo di Bacino Padano all'art. 2 lettera a)) o a gennaio 2021 o, se evidenze scientifiche lo supportassero, ad ottobre 2021. Nel frattempo verranno proposte dal 01/10/2021 al 31/12/2021 le misure della stagione invernale 2019/2020, con le modalità di applicazione già sperimentate.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020 (BUR n. 145 del 29/09/2020) con la quale la Regione Veneto ha disposto il differimento al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni relative ai veicoli EURO 4 a gasolio con il livello verde, al fine di offrire un contributo concreto per cercare di equilibrare, nella fase post "lockdown", l'utilizzo del trasporto pubblico e quello privato andando incontro ai cittadini che hanno avuto un pesante impatto economico dagli effetti della pandemia;
- le comunicazioni dell'Assessore Bottacin del 19/11/2020 e del 04/12/2020, pervenute ai Comuni Capoluogo e alle Province del Veneto, con le quali si conferma, da parte del Ministro dell'Ambiente, in considerazione della situazione epidemiologica e di tutte le precauzioni necessarie per gli spostamenti, la possibilità di un ulteriore differimento del blocco dei veicoli euro 4 diesel previsto dall'Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020) con la quale è stato stabilito l'11 gennaio 2021 come data di entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel con il livello verde;
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n.1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 10/03/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile), collegate anche ad episodi di

inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano.

- le indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Padova del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni avanzate dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale.

TENUTO CONTO di:

- il “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

RITENUTO, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. n. 238/2021 e del Decreto dell'Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021, che in vigore di tale Decreto, in ragione del persistere dello stato di emergenza per contagio da Covid19, non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 diesel con il livello nessuna allerta – verde.

VISTI

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- l'ordinanza sindacale n. 77 del 10/10/2020 relativa alla limitazione della circolazione stradale;

ORDINA

FINO AL 30/04/2021

**DI APPROVARE LE SEGUENTI MISURE DI CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO:**

PERIODO INVERNALE fino al 30/04/2021 (livello di attenzione "Semaforo Verde"): nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:

a) Divieto di circolazione nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di:

- Autoveicoli alimentati a benzina “No-Kat”(Euro 0) ed Euro 1;
- Autoveicoli privati fino a Euro 4 diesel compreso (*);
- Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;

nelle STRADE DI PRIOPRIETA' COMUNALE, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato A *che fa parte integrante della presente disposizione*;

(*) Euro 4 sospeso durante periodo di emergenza COVID

b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;

c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;

d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

e) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla

direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:

- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento entro le 24 ore;
- h) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);
- i) rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto.
- j) Introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di una domenica ecologica al mese.

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

(nel periodo fino al 30/04/2021 al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di Pm10)

- 1)** PRIMO LIVELLO ALLERTA ("SEMAFORO ARANCIO") *Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

- a)** divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di:
- Autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0) ed Euro 1;
 - Autoveicoli privati fino a Euro 4 Diesel compreso;
 - Autovetture private Euro 5 Diesel;
 - Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;

nelle STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL);

- b)** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del

07/11/2017 n. 186 e relativo potenziamento dei controlli;

- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento*, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (dal 01/10 al 15/04);
- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- k) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- l) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

- m) rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;
- n) introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di una domenica ecologica al mese.

2. SECONDO LIVELLO ALLERTA "SEMAFORO ROSSO" *Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

- a) divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di:
 - Autoveicoli alimentati a benzina “No-Kat”(Euro 0) ed Euro 1;
 - Autoveicoli privati fino a Euro 4 Diesel compreso;
 - Autovetture private Euro 5 Diesel;
 - Veicoli Commerciali Leggeri (N1) fino ad Euro 5 Diesel;
 - Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 e relativo potenziamento dei controlli;
- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione

- regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (dal 01/10 al 15/04);
- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
 - h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
 - i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
 - j) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
 - k) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
 - l) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
 - m) rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;
 - n) introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di una domenica ecologica al mese;
 - o) Lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);
-

NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE
(conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017)

"Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per

il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo".

Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure.

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)
(conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017)

"Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microgrammi/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;*
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microgrammi/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.*

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo".

Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure.

Il Sindaco
Luigi Bisato

*(documento firmato digitalmente, ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale – D. Lgs.
82/2005)*

Allegato A

Eccezioni alle misure limitative del traffico

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico o termico) e *veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o Gas Metano purchè utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o Gas Metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a Gasolio-GPL o Gasolio-Gas Metano*;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purchè i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purchè muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale;
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- p) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- q) situazioni locali, individuate dal sindaco opportunamente documentate.

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", con le modalità previste al successivo punto:

- r) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- s) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite

- mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- t) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
 - u) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

Titolo autorizzatorio

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autorizzazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L' autorizzazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

IL SINDACO BISATO LUIGI

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si certifica che copia dell'ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal ____/____/____ al ____/____/____

Noventa Padovana, ____/____/____

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE